

**ALLEGATO A)**

**CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ESPLETAMENTO IN FORMA ASSOCIATA SOVRACOMUNALE DEGLI ADEMPIMENTI INERENTI ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

con la presente convenzione,

**TRA**

- **l'UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA**, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2019, esecutiva ai sensi di legge;
- **la FdP GAL ALTA GALLURA – GALLURA**, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2019, esecutiva ai sensi di legge;
- **il COMUNE DI CALANGIANUS**, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2019, esecutiva ai sensi di legge;
- **il COMUNE DI LUOGOSANTO**, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2019, esecutiva ai sensi di legge;
- **il COMUNE DI LURAS**, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2019, esecutiva ai sensi di legge;
- **il COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA**, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2019, esecutiva ai sensi di legge.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

**PREMESSO CHE:**

- in data 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Europeo n. 2016/679, adottato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo in data 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- l'art. 99 del succitato regolamento dispone che le disposizioni in esso contenute si applichino obbligatoriamente in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal prossimo 25 maggio 2018 (c.d. norme self – executing);
- è stato costituito dalle Autorità di Controllo di tutti gli Stati dell'Unione Europea il c.d. "Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati" che ha emanato diversi provvedimenti, pareri e linee guida riguardo all'applicazione della normativa europea in materia di responsabilizzazione del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati personali, responsabili della protezione dei dati, valutazione di impatto dei rischi sulla protezione dei dati personali, portabilità dei dati, etc.;
- l'art. 13 della Legge n. 163/2017 demanda al Governo il compito di adottare decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale al Regolamento U.E. 2016/679;
- lo scorso 21 marzo 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo diretto ad adeguare il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento U.E.;

- l'A.N.C.I. ha emanato, in data 11 febbraio 2018, apposite istruzioni tecniche e linee guida ai fini dell'attuazione negli Enti Locali del nuovo Regolamento U.E.;
- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato con riferimento al Regolamento U.E. diversi atti e linee guida in materia di protezione dei dati personali, al fine di fornire un primo orientamento e definire le priorità applicative per la pubblica amministrazione: designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.), ai sensi degli artt. 37 – 39; istituzione del Registro delle attività di trattamento, ai sensi dell'art. 30; notifica delle violazioni dei dati personali (c.d. data breach), ai sensi degli artt. 33 – 34;
- l'art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (RPD) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio.
- lo stesso art. 37 prevede altresì: “Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione”.
- l'art. 39, individua per il RPD lo svolgimento dei seguenti compiti:
  - a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
  - b) sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;
  - d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
  - e) fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
  - f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
  - g) riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
- le linee guida sui responsabili della protezione dei dati, adottate dal gruppo di lavoro sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, che prevedono che “la funzione di RPD può essere esercitata anche in base a un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica esterna all'organismo o all'azienda titolare/responsabile del trattamento. In tal caso, è indispensabile che ciascun soggetto appartenente alla persona giuridica e operante quale RPD soddisfi tutti i requisiti applicabili come fissati nella Sezione 4 del RGPD; per esempio, è indispensabile che nessuno di tali soggetti versi in situazioni di conflitto di interessi. Pari importanza riveste il fatto che ciascuno dei soggetti in questione goda delle tutele previste dal RGPD: per esempio, non è ammissibile la risoluzione ingiustificata del contratto di servizi in rapporto alle attività svolte in quanto RPD, né è ammissibile l'ingiustificata rimozione di un singolo appartenente alla persona giuridica che svolga funzioni di RPD. Al contempo, si potranno associare le competenze e le capacità individuali affinché il contributo collettivo fornito da più soggetti consenta di rendere alla clientela un servizio più efficiente”;
- in considerazione della complessità e della specificità della materia, unitamente all'impossibilità di far fronte agli adempimenti imposti dal Regolamento U.E. con risorse interne, si ritiene necessario addivenire a forme di gestione sovra comunale degli adempimenti previsti dal succitato regolamento, per quanto possibile;
- si ritiene opportuno individuare un soggetto esterno, dotato della necessaria competenza e professionalità, che accompagni gli Enti in questo processo di adeguamento alle disposizioni contenute nella

normativa comunitaria, sia dal punto di vista giuridico – amministrativo, che dal punto di vista tecnologico – informatico, accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio presso le singole amministrazioni, poiché non sono presenti all'interno delle amministrazioni, figure specializzate nella normativa di che trattasti, con particolare riferimento alla conoscenza specialistica in materia di protezione dei dati, nonché alla capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione comunale;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- si rende necessario ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo in questione e individuare per gli Enti coinvolti un RPD esterno che supporti gli stessi nello svolgimento delle seguenti mansioni
  - attività di supporto per l'aggiornamento dello schema di Regolamento comunale per la gestione della privacy;
  - predisposizione del Registro delle attività di trattamento, da adottare con apposita deliberazione da parte dei singoli enti convenzionati;
  - individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione d'impatto;
  - supporto all'attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina;
  - indicazione delle azioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure idonee per la sicurezza informatica;
- l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, prevede espressamente forme di cooperazione tra Enti per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, di funzioni proprie;
- l'art. 30 dello stesso D.Lgs. prevede la stipulazione di convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità e la convenienza di attivare una forma di cooperazione che consenta all'Unione dei Comuni Alta Gallura, alla FdP GAL Alta Gallura – Gallura e alle amministrazioni comunali di Calangianus, Luogosanto, Luras e Tempio Pausania di provvedere in forma associata al perseguimento delle seguenti finalità:

- 1) contenere e omogeneizzare i costi di servizi uguali prestati negli Enti;
- 2) economizzare gli atti amministrativi relativi alla procedura di gara in oggetto;
- 3) rendere omogenei, per l'area territoriale di riferimento, gli standards dei servizi di assessment di conformità al Regolamento U.E. ed elaborazione di modelli di Data Protection e Privacy Impact Assessment, adeguati al Regolamento U.E.;
- 4) rendere omogenei, per la medesima area, gli standards del servizio di Data Protection Officer (D.P.O.);

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, gli Enti contraenti, come sopra individuati;

#### **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

La Fondazione di Partecipazione GAL Alta Gallura e i Comuni di Calangianus, Luogosanto, Luras e Tempio Pausania delegano l'Unione dei Comuni Alta Gallura, che accetta, gli adempimenti relativi all'attuazione del

Regolamento UE 2016/679 e per il conferimento dell'incarico di Data Protection Officer (D.P.O.), a operatore economico esterno alle amministrazioni comunali;

## **ART. 2 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha durata pari ad anni tre, rinnovabile alla scadenza, senza l'adozione di ulteriori atti da parte degli enti interessati, fatte salve le ipotesi di recesso disciplinate all'art. 8 della presente convenzione.

## **ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE ORGANICA**

L'Unione dei Comuni Alta Gallura svolge i compiti previsti dalla presente convenzione con il proprio personale, già assegnato in organico, e/o avvalendosi di collaborazioni esterne. Gli Enti si obbligano ad adempiere autonomamente alle attività e alle funzioni che, in base alla normativa Europea, rimangono in carico ai singoli Titolari e Responsabili del trattamento. Gli enti si obbligano altresì a costituire il gruppo di lavoro tecnico di cui al successivo art. 4.

## **ART. 4 - GRUPPO DI LAVORO TECNICO**

E' istituito un gruppo di lavoro tecnico costituito da coloro che saranno individuati quali referenti dei diversi Enti che saranno coordinati, dal referente individuato dall'Unione dei Comuni Alta Gallura.

## **ART. 5 - COMPITI DELL'UNIONE.**

L'Unione dei Comuni Alta Gallura procede ad individuare sul mercato idoneo operatore economico cui affidare i compiti e i servizi di RPD (DPO) previsti dagli articoli 37-39 del Regolamento UE 2016/679 in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati.

L'Unione fornisce, tramite RPD, il supporto consulenziale nonché l'attività formativa.

L'Unione procede ad individuare all'interno del proprio organico una o più figure di coordinamento e di riferimento fra le singole amministrazioni comunali e l'operatore cui sono stati affidati i compiti e i servizi di RPD.

## **ART. 6 – COMPETENZE ED OBBLIGHI DEI SINGOLI ENTI**

Ogni Ente associato si obbliga a:

- nominare i responsabili interni ed esterni dei trattamenti dei dati, ai sensi del Regolamento europeo citato, sulla base della modulistica fornita dall'Unione dei Comuni Alta Gallura, anche tramite RPD;
- individuare le modalità e ambiti di trattamento dei dati, sulla base delle indicazioni fornite dai Responsabili e in accordo con l'Unione dei Comuni Alta Gallura per i procedimenti gestiti in forma sovra comunale;
- individuare e nominare gli incaricati dei trattamenti sulla base della modulistica fornita dall'Unione dei Comuni Alta Gallura, anche tramite RPD;
- a recepire e mettere in atto tutte le indicazioni tecnico-amministrative- organizzative-logistiche-gestionali impartite dal RPD;
- ai fini della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, sottoporre in via preventiva all'RPD, per il tramite del referente dell'Unione, ogni nuovo trattamento e le proposte di modifica dei trattamenti già codificati;
- nominare uno o più referenti per la partecipazione al gruppo di lavoro tecnico.
- fornire all'Unione tutte le informazioni necessarie all'espletamento degli obblighi di legge e con particolare riferimento alle seguenti tipologie di atti:
  - organigramma dell'Ente, unità organizzative e personale;
  - procedimenti, trattamenti, ambiti e relativi collegamenti;
  - categorie dei dati e degli interessati dei trattamenti e termini di cancellazione;

- ruoli, responsabilità e misure di sicurezza;
- gestione di fornitori e soggetti esterni;
- mappatura delle soluzioni software e delle banche utilizzate dagli Enti e non trasferite al SIA.
- mappatura delle soluzioni software e delle banche utilizzate da soggetti terzi in nome e per conto degli Enti e non trasferite al SIA.

Le informazioni riguardano principalmente:

- tutti i dati dell'Ente, i dati del referente (nome, cognome, e-mail, telefono);
- tutta la documentazione disponibile, che a titolo indicativo e non esaustivo includono: Organigramma e declaratorie strutture; Modello organizzativo privacy; DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza); Atto designazioni incaricati; Elenco amministratori di sistema; Atti designazione individuale Amministratori di Sistema (AdS); Designazioni responsabili esterni e verifiche sugli stessi; Policy incidenti sicurezza; Policy Business Continuity; Business Impact Analysis; Regolamento utenti utilizzo strumenti; Policy amministratori di sistema; Policy verifiche di sicurezza e controlli su utenti e applicazioni; Policy videosorveglianza; Policy gestione accessi sedi Ente; Regolamento dati sensibili e giudiziari; Verbali ispezioni/sanzioni Garante; Eventuali certificazioni ISO; Altri documenti utili.

### **ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI**

Le spese sostenute per il funzionamento del servizio sono ripartite fra gli enti firmatari della convenzione, secondo le modalità definite dalla Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni Alta Gallura. Per il triennio di avvio (2019/2022), il piano economico finanziario e la compartecipazione degli enti alle spese, viene determinata in base alla proposta dell'Unione, allegato alla presente convenzione (Allegato B) e approvato da ciascun ente associato, unitamente all'atto deliberativo e allo schema medesimo della convenzione in oggetto, adottati a cura del competente organo consiliare di ciascuno degli enti aderenti.

Non sono previste spese per la disponibilità della sede, dell'ufficio (utenze, arredi, ecc.).

L'Unione si impegna a trasmettere a ogni ente associato l'ipotesi di bilancio preventivo triennale, di norma nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di riferimento.

### **ART. 8 – RECESSO**

Ciascun Ente può recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione da inviare via PEC all'Unione dei Comuni Alta Gallura entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intende recedere. Il recesso è efficace dal 1° gennaio successivo.

Resta fermo l'obbligo dell'ente recedente di corrispondere all'Unione le somme di cui all'art. 7, in relazione al periodo per il quale è perdurata l'adesione. Tale limitazione temporale non opera per le spese di approvvigionamento di beni e servizi, volti al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente convenzione, qualora i relativi contratti non prevedano la facoltà di recesso anticipato. In tal caso le relative spese, per quanto di competenza del comune, sono corrisposte per intero.

Su richiesta dell'ente recedente, l'Unione consegna al medesimo tutta la documentazione connessa allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione dal medesimo ricevuta o comunque ad esso relativa, e collabora in buona fede ad un ordinato passaggio di consegne in relazione a dette attività.

### **ART. 9 – CONTROVERSIE**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti associati anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

### **ART. 10 – RINVIO**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

## **ART. 11 - REGISTRAZIONE**

Il presente atto composto da numero \_\_\_\_ ( ) pagine, scritte per intero e numero righe \_\_\_\_ ( ) della pagina \_\_\_\_\_ ( ) sarà soggetto a registrazione solo caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, no 131 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Unione dei Comuni Alta Gallura  
Per la FdP GAL Alta Gallura – Gallura  
Per il Comune di Calangianus  
Per il Comune di Luogosanto  
Per il Comune di Luras  
Per il Comune di Tempio Pausania